

Francesco Bettarini

I fiorentini all'estero ed il catasto del 1427: frodi, elusioni, ipercorrettismi

Il 24 maggio 1427, al termine di un acceso dibattito, i Consigli del Comune di Firenze approvarono la legge che istituiva il catasto, un censimento fiscale ideato secondo istruzioni mutate in parte dalla tradizione veneziana¹. La novità legislativa, più volte celebrata dalla storiografia, consisteva nell'inclusione dei beni mobili nel conteggio del patrimonio familiare soggetto al calcolo dei prestiti forzosi; per la prima volta nella storia fiscale della città toscana, i contribuenti venivano quindi invitati a dichiarare allo stato il denaro liquido, i crediti, i titoli di debito pubblico, il valore di mercato delle merci ed i guadagni ottenuti dalle attività artigianali e commerciali. La seconda e non meno importante innovazione del provvedimento legislativo vedeva il trasferimento della responsabilità sul calcolo degli oneri fiscali dall'arbitrio dei capicontrada all'autodichiarazione dei contribuenti ed alla successiva verifica degli Ufficiali del Catasto².

Il problema della valutazione dei beni mobili toccava uno dei problemi principali che i politici avevano dovuto affrontare, una volta che il tema della riforma fiscale era stato introdotto nel dibattito consiliare nell'agosto del 1422. L'obiezione principale, presentata dal setaiolo Giovanni di Andrea Minerbetti e poi ripresa da molti altri, era dettata proprio dall'inopportunità di includere i beni mobili nella valutazione patrimoniale, dal momento che la città di Firenze fondava la sua prosperità sulla mercatura; il rischio era quello di provocare la fuga del denaro e degli investimenti verso l'estero. Secondo Neri di Gino Capponi, troppi contribuenti avrebbero trovato in questo tipo di dichiarazione un valido motivo per eludere il censimento fiscale³.

La questione più spinosa che il nuovo sistema recava con sé riguardava quindi l'identificazione e l'accertamento delle ricchezze non espresse dai beni immobili⁴. Di queste, la categoria che meglio si prestava ad un efficace riscontro da parte degli Ufficiali era costituita indubbiamente dai titoli di debito pubblico dei Monti, ovvero quelle istituzioni che soprintendevano ai depositi ottenuti con i prestiti forzosi imposti ai cittadini⁵. Il compito degli Ufficiali si complicava invece con l'accertamento degli altri beni mobili, quando cioè veniva affrontata la stima di quei patrimoni che erano soggetti ad una scarsa tracciabilità a proposito della loro effettiva entità. È vero che la diffusione ad ogni livello della scrittura

contabile privata offriva agli Ufficiali un qualche strumento di verifica, tuttavia è stato già messo in evidenza come l'interpolazione dei libri mastri di aziende individuali e collettive fosse una prassi diffusa. I cittadini fiorentini, in particolar modo i potenti, ricorsero infatti all'evasione ed alla frode fiscale con consapevolezza e spregiudicatezza. Queste «strategie di evasione fiscale» si intensificarono a partire dal secondo catasto del 1431 e lo stesso Cosimo de' Medici, una volta instaurata la sua signoria informale sulla città, era solito occultare la propria ricchezza al fine di ottenere un minore rilievo fiscale⁶. Alla fine del secolo, ci si sarebbe convinti che solamente i beni immobili potevano garantire la certezza di una valutazione onesta del patrimonio dichiarato; è stato anzi detto che proprio l'utilizzo di libri contabili segreti, quali strumenti predisposti dai contribuenti per l'evasione fiscale, fu alla base del fallimento del sistema catastale nelle rilevazioni successive al primo esperimento del 1427⁷. Per il suo carattere innovativo, la documentazione riferita a questa prima rilevazione fiscale risulta perciò la più utile per la ricerca storica, proprio perché le dichiarazioni offrono un quadro maggiormente dettagliato e veritiero rispetto alle rilevazioni successive⁸.

Le difficoltà riscontrate per una corretta valutazione delle ricchezze dichiarate risultavano ulteriormente amplificate quando gli Ufficiali si trovavano ad analizzare le portate dei contribuenti domiciliati al di fuori dei confini del distretto fiorentino, per ragioni quasi sempre legate all'esercizio delle loro attività economiche; in questo caso, non potendo beneficiare nella maggior parte dei casi della consultazione dei libri contabili, gli Ufficiali del Catasto dovevano affidarsi alla buona fede delle autodichiarazioni ed alla fama goduta dagli interessati in patria.

I lunghi soggiorni dei mercanti fiorentini in grandi e piccole piazze commerciali del Mediterraneo e dell'Europa del Nord costituivano agli inizi del Quattrocento una tappa fondamentale nella carriera professionale degli uomini d'affari. Sebbene non siano state ancora approntate statistiche sincroniche sulla composizione numerica delle comunità fiorentine all'estero, è ipotizzabile che il dato debba essere calcolato in diverse centinaia di individui⁹. Gli investimenti e le attività economiche svolte da costoro spaziavano tra l'esercizio di professioni artigiane, la gestione di spezierie e mercerie, fino ad arrivare alla direzione di filiali di aziende commerciali e bancarie di altissimo livello. Già prima dell'entrata in vigore della legge del catasto, Firenze inviava quindi all'estero nutrite risorse umane ed importanti somme di denaro per finanziare iniziative commerciali destinate a garantire l'accumulo di capitali necessari per sostenere l'attività politica ed industriale della città¹⁰.

Il problema dell'emersione di questi capitali era in primo luogo connesso alla natura giuridica degli obblighi civici mantenuti da quei cittadini che da anni,

in alcuni casi da decenni, risultavano assenti dalla terra natia. L'ordinamento legislativo del catasto affronta la questione della definizione della figura del contribuente, estendendo la sua competenza su tutti coloro che dichiaravano di possedere beni mobili ed immobili all'interno dello stato fiorentino, qualunque fosse stato il regime fiscale a cui essi erano stati sottoposti in precedenza¹¹.

Tale definizione non chiariva però la posizione di coloro che fossero stati domiciliati all'estero, dal momento che non veniva fatto alcun riferimento all'obbligo di dichiarare i patrimoni soggetti alla tassazione di uno stato straniero, situazione questa che riguardava invece numerosi contribuenti; l'assenza di una normativa specifica che distinguesse tra 'presenti' ed 'assenti' riconoscendo gli oneri fiscali patiti da questi ultimi lontano dalla Toscana, palesa l'interesse dei legislatori a limitare la loro competenza sui beni attivi all'interno dei confini dello stato. Al contrario, la legge disciplina invece in modo esauriente l'assimilazione degli immigrati, rendendola automatica per coloro che avevano spostato la residenza a Firenze o nel distretto prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento fiscale. Soggetti all'obbligo di presentazione della loro dichiarazione erano infine tutti coloro che detenevano beni all'interno del distretto fiorentino pur risiedendo in territorio straniero; tale norma non riguardava, tuttavia, i fiorentini naturalizzati all'estero, bensì coinvolgeva i residenti nelle terre confinanti lo stato¹².

Il presente saggio si propone perciò di indagare la risposta offerta dai cittadini fiorentini residenti all'estero nella presentazione dei loro redditi personali, e con essa l'atteggiamento assunto dagli Ufficiali del Catasto nel riconoscimento di queste dichiarazioni in funzione del calcolo del loro coefficiente di ripartizione dell'onere contributivo.

Per raccogliere un campione significativo, ho in primo luogo circoscritto la mia indagine ai cittadini attivi economicamente nel contesto dei traffici commerciali passanti per l'Adriatico e domiciliati per questo motivo nelle città poste sulle sue coste. La raccolta dei nominativi è stata approntata servendomi degli spogli effettuati durante le mie ricerche negli archivi di Venezia e Dubrovnik, oltre naturalmente a beneficiare della ricca bibliografia relativa a questo determinato contesto geografico. Dal repertorio ottenuto sono stati quindi estratti i nominativi dei cittadini fiorentini intestatari o cointestatari di una portata del catasto del 1427. Ne è emerso un campione di ventinove nuclei familiari, comprendenti uno o più membri domiciliati all'estero: diciotto a Venezia, sei in diverse città della costa pugliese, tre a Ragusa, due a Spalato (Tabella 1); se è vero che non è sempre stato possibile dimostrare l'assenza da Firenze al momento della rilevazione fiscale, le informazioni in nostro possesso ci hanno altresì consentito di verificare se la durata del soggiorno in terra straniera negli anni immediatamente precedenti il 1427 non avesse potuto avere una qualche ripercussione sullo stato patrimoniale del contribuente.

Utili per la nostra ricerca si sono inoltre rivelate le dichiarazioni fiscali rese dai titolari di alcune compagnie mercantili con sede a Venezia, i quali tuttavia dimoravano stabilmente a Firenze¹³. Ad aiutarmi nella ricerca sono infine intervenuti due strumenti informatici di indubbio valore, ovvero le banche dati «Online Catasto of 1427» e «CIVES», la prima delle quali raccoglie la poderosa massa di dati descritta nelle portate del catasto del 1427, mentre la seconda riunisce i privilegi di cittadinanza concessi dalla Repubblica di Venezia dalle origini all'anno 1500¹⁴. Per poter sfruttare appieno i vantaggi offerti dall'utilizzo di questi strumenti ed avere una visione complessiva dell'operato degli Ufficiali del Catasto, ho scelto di servirmi nella mia analisi dei dati contenuti nei registri dei Campioni.

I soggetti censiti devono tutti la ragione della loro assenza dalla patria all'esercizio di attività economiche legate al commercio, sebbene la specificità della loro occupazione riveli un'evidente diversificazione del raggio di azione e del volume di denaro trattato: dal mercante-banchiere al fattore di azienda, ho cercato di circoscrivere nel miglior modo possibile l'ambito di riferimento di ciascun mercante; non è invece questa la sede per occuparsi approfonditamente del background familiare di provenienza.

Il primo interrogativo che mi sono posto è stato se e come i cittadini fiorentini domiciliati all'estero comunicassero l'assenza dalla patria nella loro dichiarazione fiscale. In undici casi, questi risultano aver liberamente comunicato il loro domicilio, un dettaglio che ha consentito agli Ufficiali di annotare il dato nell'investazione dei Campioni servendosi di formule quali «dimora a Vinegia», «sta a Vinegia», «abita al presente a Vinegia»¹⁵. L'assenza di questa indicazione negli altri Campioni può essere dovuta a diverse ragioni, come il ritorno, temporaneo o definitivo, del contribuente in patria, oppure il decesso dello stesso, come nel caso di Gentile di Baldassarre Boni¹⁶.

Alcune omissioni meritano però la nostra attenzione, trattandosi evidentemente di soggetti per i quali l'assenza da Firenze può essere confermata dall'indicazione negli atti notarili dell'attributo giuridico «habitor», il quale identifica senza dubbio una stabilità della residenza del forestiero in una determinata località. È questo il caso, ad esempio, di numerosi mercanti fiorentini residenti a Venezia, come Niccolò di Amerigo Zati, «habitor Venetiis in confinio Sancti Cassiani», che proprio nel maggio 1427 attribuisce al fratello Simone il mandato di procura per poterlo rappresentare a Firenze¹⁷. Parimenti, Francesco di Domenico Spinelli, «habitor in confinio Sancti Poli», rilascia un istrumento simile di procura a Venezia il 18 marzo 1427¹⁸. Lo stesso vale anche per Giovanni di Adovardo Portinari, Lotto di Tanino e Paolo Guasconi, tutti residenti sicuramente a Venezia quali dipendenti del Banco Medici¹⁹.

Taccione sulla loro residenza, così come sui beni mobili ed immobili detenuti nel Regno di Napoli, i fratelli Gaspare e Marchionne Bonciani e Gabriello Brunelleschi. La loro elusione risulta molto interessante, dal momento che ci troviamo di fronte ad alcune tra le figure più importanti della storia politica ed economica dello stato angioino all'epoca del catasto. Il più anziano dei Bonciani è infatti il banchiere che fu tra i più influenti consiglieri della regina Giovanna II. Proprio tra il 1426 ed il 1430, questi assunse i maggiori onori che contraddistinsero la sua carriera, venendo nominato castellano di Foggia, Lucera e Bari, ed assumendo nel 1428 la presidenza della Regia Camera della Sommaria, il massimo organo amministrativo a cui era affidata la gestione dell'erario del regno. Le sue attività economiche private erano rivolte in particolare ai traffici commerciali che portavano nel Mezzogiorno l'argento balcanico in cambio di grano e materie prime²⁰. Il fratello Marchionne ne curava gli interessi politici ed economici nelle città da lui governate, come dimostrano i luoghi di spedizione di alcune sue lettere commerciali redatte proprio negli anni del catasto²¹. Essendo stati in passato tassati dai prelievi forzosi imposti da Firenze, i Bonciani furono invitati a presentare la loro dichiarazione nonostante questi negassero di godere di beni in patria: «Dice non avere nulla a Firenze, né trova avere gran debito».

La posizione del Brunelleschi di fronte agli Ufficiali era invece differente, in quanto il censimento fiscale lo aveva costretto a riconoscersi titolare di alcune proprietà immobiliari sia in città che nel contado. Già ambasciatore del re Ladislao nel 1410, Gabriello era stato successivamente nominato procuratore della corona in Puglia e custode del porto di Bari, città dalla quale gestiva iniziative commerciali simili a quelle effettuate dai Bonciani²². Di questi affari, il catasto del 1427 non restituisce nessuna informazione se non una generica dichiarazione di indebitamento: «Dice a debito fiorini 8.750 con più persone». Gli Ufficiali reagiscono di fronte alle parole di questi due contribuenti speciali in modo diverso, dovendo constatare per i Bonciani la mancanza dei presupposti necessari per la messa a catasto dei loro beni. Ecco perché, in via eccezionale, non si procedette nel loro caso alla composizione del coefficiente fiscale, operazione che invece venne regolarmente applicata al Brunelleschi, nonostante il suo tentativo di annullare la stima del patrimonio immobiliare con la comunicazione di quel forte indebitamento; le annotazioni trascritte al fianco del suo Campione ci informano che la lezione fiscale fu rapidamente appresa dal fiorentino, giacché procedette negli anni successivi all'alienazione dei beni immobili nelle mani di un parente prima che venissero tassati anche dalla successiva rilevazione fiscale.

Un numero consistente di contribuenti fiorentini residenti all'estero risulta quindi aver omesso l'indicazione del domicilio utilizzato al momento della consegna della loro dichiarazione fiscale. In generale, queste lacune non avevano ripercussioni di carattere fiscale o giudiziario, essendo la sede della loro residenza

ben nota in città, ma il quadro mutava quando gli Ufficiali dovevano occuparsi dello stato dei contribuenti allibrati nel distretto. È questo il caso della comunità pratese emigrata tra il 1414 ed il 1430 a Ragusa, i cui membri scelsero comunemente di evadere in modo univoco la descrizione delle attività economiche condotte all'estero, omettendo con esse anche il loro nuovo domicilio; i familiari rimasti in patria arriveranno talora a negare l'esistenza stessa dei loro consanguinei emigrati in Dalmazia, anche se la loro inclusione avrebbe potuto comportare lo sgravio previsto sulla base del numero delle bocche dichiarate²³.

Il problema del domicilio abituale trova il suo riscontro giuridico nell'assunzione dei diritti di cittadinanza conferiti da soggetti istituzionali esterni allo stato fiorentino. Secondo le informazioni in nostro possesso, ben undici fuochi fiscali comprendevano individui in possesso di una doppia, a volte tripla, cittadinanza, secondo un fenomeno di cumulazione tipico del network mercantile medievale²⁴. Le ragioni legate all'assunzione di una seconda cittadinanza potevano essere diverse, e non sempre riconducibili ad un radicamento definitivo. In determinati contesti, assumere la cittadinanza locale significava godere di vantaggi considerevoli nell'esercizio del commercio, come ad esempio, nel caso veneziano, il diritto di vendere le proprie merci a qualunque cliente interessato²⁵. Sebbene l'aspetto economico influisse pesantemente sulla scelta, l'atto poteva tuttavia nascere anche da sentimenti di fedeltà e di integrazione al nuovo contesto. Nicodemo Spinelli, speciale appartenente ad una famiglia da molti anni legata alla città lagunare, avrebbe ottenuto nel 1432 l'equiparazione ai «cives originarii» in ragione della sua fedeltà e devozione alla Serenissima²⁶. Come abbiamo visto, la denuncia di questa condizione giuridica non determinava di per sé l'elusione degli oneri verso Firenze, ma poteva porre il problema di una ripercussione eccessiva del carico fiscale sul patrimonio personale, dovendo costoro provvedere agli obblighi imposti da entrambe le città. La comunicazione della cittadinanza straniera agli Ufficiali del Catasto viene quindi utilizzata come strumento di persuasione al fine di vedersi ridotto il coefficiente fiscale in sede di composizione: «Et più dicie è obliгато alle ghraveze di Vinegia che l'achoncionno ora» (Tierì di Andrea); «Et dice pagha a Vinegia l'imposizione che deve la botegha al mese da ducati 4 in 6» (Nofri Velluti); «Dice pagha l'anno di graveza a Vinegia Nichodemo fiorini 19» (Nicodemo Spinelli); «Il detto à d'incharicho a Vinegia sopra detti beni ducati IIII al chatasto» (Agnolo Dati). La molteplicità di obblighi suscita la protesta di Taddeo Gaddi, il quale dice di trovarsi gravato dal fisco veneziano per la sola ragione di esservi nato, nonostante sia tornato ad abitare stabilmente a Firenze già da molti anni²⁷. La reazione più interessante è certamente quella di Agnolo Dati, insignito della cittadinanza veneziana poche settimane prima dell'entrata in vigore della legge del catasto. Il fratello dell'autore della *Istoria di Firenze* temeva che il conseguimento del

nuovo status giuridico, unitamente alla mancanza di proprietà immobiliari, comportasse la sua esclusione dal pagamento delle tasse con la conseguente perdita dei diritti civici a Firenze; per questo motivo, egli si preoccupa di supplicare gli Ufficiali di iscriverlo nei registri del catasto: «Il detto Angnolo dice volere essere a chatasto, per di ciò preghavi»²⁸.

Il problema dell'adempienza verso entrambi i regimi fiscali sarebbe stato risolto a Venezia al termine di una serie di accordi diplomatici bilaterali che portarono, tra il 1439 ed il 1445, all'esenzione dalla tassazione diretta della città lagunare per i membri della comunità fiorentina qui residenti; interessante notare come inizialmente fossero stati graziati solamente i dipendenti delle aziende Medici, Panciatichi e Gaddi, prima che gli stessi benefici fossero estesi a tutti i loro concittadini²⁹.

L'inclusione di suppliche e dichiarazioni inerenti il pagamento delle gravezze all'estero è, nel nostro censimento, una peculiarità della comunità fiorentina residente a Venezia. La ragione è data dal fatto che solo questa città imponeva una tassazione diretta allo stesso modo di quanto avveniva a Firenze. L'assenza di questo modello nei centri dalmati e pugliesi non consentiva invece ai contribuenti fiorentini là domiciliati di autenticare una stima delle spese fiscali patite lontano dalla patria, in quanto soggetti ad un regime fondato solamente sulle gabelle e sui dazi doganali.

Se il possesso di beni mobili ed immobili a Firenze costituisce la condizione sufficiente per l'inclusione nel regime fiscale della città toscana, indifferentemente dallo status giuridico che ne descriveva la sudditanza ad uno o più ordinamenti politici, la legge del catasto non chiarisce il ruolo dei beni detenuti all'estero, in primo luogo quelli immobili. Le possessioni immobiliari, il pagamento o la riscossione di canoni di locazione all'interno dello stato fiorentino, sono descritti, come sappiamo, in modo molto minuzioso; di ciascun bene è infatti richiesta una descrizione approfondita dell'ubicazione, le eventuali rendite derivate dalla coltura o dalla pigione capitalizzate ad un tasso del 7%, il valore complessivo stimato³⁰.

Quando invece i Campioni descrivono o lasciano intendere la presenza di proprietà immobiliari godute all'interno di uno stato straniero, assistiamo nuovamente ad una diversificazione dei gradi di approfondimento rilasciati dai contribuenti. Il problema coinvolgeva un numero assai ridotto di soggetti, dal momento che la prassi maggiormente diffusa all'interno del network fiorentino prevedeva l'affitto della abitazione ed il frequente ricorso alla *commoratio*. Il carattere mobile del costo della locazione fa sì che questo elemento emerga in alcuni Campioni censiti; nella maggior parte dei casi, resta tuttavia assente, nonostante il valore costituisse oggetto di detrazione nel calcolo del valsente.

La statistica vede solamente cinque contribuenti palesare i costi del pagamento del loro affitto, con l'indicazione, in quasi tutti i casi, del canone annua-

le³¹. Il dato viene invece omesso da tutti gli altri, compreso i tre fiorentini residenti a Ragusa per i quali ho potuto reperire nel fondo notarile di Dubrovnik i contratti di locazione delle loro abitazioni³².

Errori e timori di interpretazione del nuovo regime fiscale emergono ancor più chiaramente nella descrizione dei beni immobili posseduti a titolo di piena proprietà, come risulta evidente nella dichiarazione di Rinieri Davanzati. Costui risulta l'unico dei soggetti censiti ad applicare alle sue possessioni di Spalato le stesse coordinate richieste dalla legge per i beni detenuti in territorio toscano. Il Davanzati dichiara di possedere la metà di una casa posta nel centro della città, il cui restauro ed arredamento avrebbe comportato l'esborso di un'elevata somma di denaro; la detta abitazione si trovava al presente affittata a Francesco di Niccolò da Firenze, un concittadino che non siamo riusciti ad identificare tra gli intestatari delle portate, ma il canone percepito non viene messo a reddito dal locatore. In secondo luogo, viene citato anche il possesso della quarta parte di una fornace non più utilizzata da tempo. Per la stima di entrambi i beni, il Davanzati richiedeva un buon trattamento dal fisco fiorentino, in quanto «dice delle dette cose non se ne troverebbe chompratore perché v'è la gente molto poverissima»; inchiostro sprecato, perché le annotazioni degli Ufficiali sul Campione dimostrano che né i beni spalatini né l'affitto percepito furono computati nel calcolo del valsente.

Un'altra tipologia di bene immobile ignorata dagli Ufficiali è data dai sette «lotti di terre» tenuti in affitto da Lorenzo di Attaviano a Trani e da questi subaffittati ulteriormente per un guadagno di 44 fiorini piccoli; dello stesso contribuente, non vengono inoltre conteggiati i 30 ducati spesi ogni anno per pagare un «fante» assunto per la conduzione dei suddetti terreni. Interessante infine l'edificio adibito a fornace posseduto da Nofri Velluti a Mestre, utilizzato forse come sede per le transazioni commerciali operate al di fuori degli obblighi imposti dalle autorità veneziane in città; in ogni caso, anch'esso non risulta essere stato valutato dagli Ufficiali nel calcolo del valsente³³.

La situazione cambia una volta che il contribuente decide di includere nella propria descrizione quei beni mobili che oggi sarebbero definiti 'registrati', come ad esempio le quote di proprietà di imbarcazioni dichiarate da Tieri di Andrea e Stoldo Da Rabatta³⁴. Questo non accade per gli altri mercanti, compresi gli stessi speciali Giovanni Del Ricco e Nicodemo Spinelli, la cui professione non poteva prescindere dall'utilizzo di navigli per il trasporto delle merci; un'analisi della documentazione notarile ragusea coglie in fragrante il Del Ricco, proprietario dal 1426 di una nave da trasporto merci chiamata «San Michele»³⁵. Per lui si tratta di evasione fiscale, perché in questi casi, diversamente dai beni immobili, il valore dell'imbarcazione sarebbe stato messo a patrimonio dagli Ufficiali.

I beni mobili presenti nelle portate del catasto riguardano generalmente il conto creditizio determinato dall'esercizio di una professione oppure dalle necessità quotidiane della vita familiare; masserizie ed oggetti di valore erano invece esentati sia dal fisco che dagli obblighi di dichiarazione, costituendo un bene rifugio per gli investimenti di coloro che volevano sottrarre le ricchezze dall'incidenza del fisco³⁶. Ancora una volta notiamo però come i cittadini residenti all'estero non fossero ben a conoscenza della legislazione fiscale, dal momento che quattro di loro si preoccupano di quantificare il valore delle loro masserizie pensando che queste possano costituire oggetto di valutazione da parte degli Ufficiali³⁷.

La prima tipologia di denuncia dei beni mobili è offerta da una dichiarazione che riassume il valore di affari raggiunto dalla ragione intestata o cointestata al contribuente (Tabella 2). Nella loro dichiarazione, vengono applicate modalità diverse di comunicazione, sulla base di una maggiore o minore accuratezza dei dati. Le modalità sono le seguenti: a) Valutazione generica del volume d'affari al netto del saldo debitori-creditori b) Riferimento generico al conto debitori e creditori c) Conto debitori e creditori con descrizione analitica delle singole voci. Nel primo caso, si tratta di dichiarazioni che risultano generalmente prive dell'accuratezza che l'oggetto richiederebbe, come ad esempio la contemporanea definizione del capitale d'impresa, la quota di partecipazione e l'utile netto di ricavo³⁸.

Cosa intendono per «utili» i mercanti che ne fanno menzione nelle loro portate? La presenza di Giovanni di Adovardo Portinari nel nostro censimento risulta preziosa per questa ricerca, dal momento che questi detiene una quota di partecipazione ad una compagnia bancaria ben nota nei suoi aspetti societari e contabili come il Banco Medici di Venezia. Secondo i libri contabili della filiale veneziana, il Portinari risulta avere una partecipazione al capitale aziendale di 1.070 fiorini ed il diritto di accesso al quarto degli utili; se teniamo conto che la compagnia risulta aver ricavato nel 1427 utili per un totale di circa 1.432 fiorini, ne risultano essere toccati alla quarta parte 358 fiorini³⁹. Gli utili dichiarati dal Portinari sembrano perciò essere stati conteggiati sulla base del valore della sua quota di partecipazione al capitale d'impresa; risulta quindi evidente il tentativo di sottostimare l'entità del suo investimento dichiarando 900 fiorini al posto dei 1.070 effettivamente concordati⁴⁰. Proprio De Roover sottolinea come le frodi fiscali maggiormente applicate dai Medici consistessero nella riduzione delle quote dei soci, oltre che nella sopravvalutazione delle perdite dovute a crediti non più esigibili ed alla sottovalutazione dei profitti⁴¹.

Se quindi gli utili di cui parla Giovanni Portinari vanno intesi in relazione al capitale d'impresa, così non è certamente per Francesco Cambi, per il quale l'emersione dell'attività effettuata dalla sua compagnia commerciale con sede

a Spalato è limitata alla valutazione di quanto dovuto dai suoi due soci nella ripartizione, appunto, degli utili. È evidente che l'entità del credito e la fama legata alla sua ragione dalmata non potevano consentire l'intera evasione di questa voce dalla sua dichiarazione, anche se è lecito supporre che il Cambi non si sia comportato in maniera diversa dai Medici e dal Portinari. Ampi margini di movimento erano consentiti anche ad Agnolo e Taddeo Gaddi, il secondo dei quali fa riferimento ad un capitale di 3.240 fiorini a lui spettanti dalla liquidazione della compagnia veneziana e rimasti ancora nelle mani del fratello⁴². Tieri di Andrea e Antonio Gucci dichiarano invece la rateizzazione dei debiti contratti con Palla di Nofri Strozzi in occasione dello scioglimento della loro ragione comune, non avendo ancora saldato il socio di maggioranza del capitale versato al momento della costituzione della società⁴³.

Frodi sospette sono imputabili anche alla dichiarazione presentata dal ricco banchiere Tommaso Giacomini, dal momento che questi omette completamente le voci attive del suo banco veneziano; il Giacomini finisce però per essere smentito da un suo collega e concittadino, Giovanni Panciatichi, che non manca da parte sua di denunciare un debito di 3.160 fiorini nei suoi confronti per polizze assicurative e lettere di cambio rilasciate in laguna⁴⁴. Il riferimento generico al «trafficho» commerciale, fondato probabilmente su un valore ridotto del corpo d'impresa, è riconoscibile anche in altre dichiarazioni, come quelle di Nofri Velluti e Lorenzo di Attaviano, mentre altrove è lecito supporre che la valutazione complessiva comprenda anche il saldo creditori-debitori ed il valore delle merci presenti in bottega.

I contribuenti che non ritroviamo descritti nella Tabella 2 appartengono al folto gruppo di coloro che decisero di evadere completamente la propria attività economica, o che quanto meno si limitarono a citarla indirettamente nella lista dei loro crediti ed incarichi; l'evasione era però facilitata dal fatto che i loro affari economici non risultavano sempre riconducibili ad una ragione sociale ben precisa, comprendendo una serie composita di stime di diversa natura e di difficile individuazione.

Un'ordinanza specifica degli Ufficiali prescriveva che i contribuenti denunciassero tutte le voci creditizie superiori alle cinque lire a fiorini, ma l'analisi dei nostri Campioni dimostra come il dettaglio fosse evidentemente inteso come limitato ai soli interlocutori residenti nello stato fiorentino⁴⁵. L'estratto completo del libro mastro tenuto da Lorenzo di Attaviano non viene ricopiato sul Campione in quanto non ritenuto utile per la valutazione del valsente; nel caso della ragione dell'azienda di Acorri Pigli a Venezia, gli Ufficiali tengono invece di conto il bilancio presentato, limitandosi tuttavia a trascrivere solamente la prima voce del conto creditori e la prima del conto debitori, in modo tale da mantenere un vincolo di collegamento ai libri contabili trascritti dal contribuente.

te nella sua portata⁴⁶; al contrario, la lista dei crediti ed incarichi e dei crediti vantati a Firenze viene trascritta, come prescritto, nella consueta forma estesa. È questo un esempio che dimostra non solo come gli Ufficiali non mantenessero una posizione univoca nella valutazione dei crediti esteri, ma che conferma come il riscontro incrociato tra le diverse portate fosse, là dove possibile, l'unico strumento efficace nella lotta all'evasione.

La decisione operata dagli Ufficiali di includere il bilancio dell'azienda del Pigli nel conto patrimoniale non andava certamente a discapito di quest'ultimo, dal momento che veniva dichiarato un numero di incarichi maggiore di quello dei crediti⁴⁷. In effetti, la presentazione di un bilancio squilibrato in favore del conto debiti poteva consentire al contribuente di detrarre una cifra importante dal conto complessivo del valsente. In favore della ricezione pacifica delle stime presentate dal Pigli agli Ufficiali doveva giocare il prestigio sociale della sua famiglia ed il fatto che questi si trovasse fisicamente presente a Firenze al momento della rilevazione; è invece ipotizzabile che Lorenzo di Attaviano abbia finito per essere danneggiato dall'elusione del suo bilancio contabile. Agnolo Gaddi, il quale vede trascritto nel suo Campione il bilancio della ragione veneziana nella stessa forma del Pigli, viene riconosciuto nel conto patrimoniale quale titolare di una quota di capitale aziendale, vedendosi però eluso del suo conto debitori e creditori⁴⁸.

L'evasione dei crediti derivanti dal commercio internazionale si giocava in effetti sulla comunicazione al fisco dell'inesigibilità di una loro parte. Giorgio Gucci, titolare di un banco creditizio a Ragusa, propone egli stesso agli Ufficiali il valore fiscale del proprio credito estero, conteggiando in «mille o circha» fiorini i crediti ed in 500 fiorini il loro valore effettivo; il suo testamento, redatto a Ragusa nel 1428, ci dice che il mercante vantava un credito complessivo di 1.350 ducati, cifra che si avvicina ai mille fiorini dichiarati al fisco⁴⁹. Giovanni Ugolini, da poco tornato a Firenze per esercitare l'arte della lana, taglia corto sui crediti riferiti ai suoi anni veneziani: «Avere molti debiti vecchi da più persone, i quali, quando gl'avessi, gli metterei in chatasto»; da questa omissione si salvano solamente le poste riferite a Pagolo Bucelli e Filippo Vinaccesi, certamente per il rischio di non vedersi riconosciuto il diritto sulla obbligazione o di essere sanzionato per evasione al momento del riscontro⁵⁰. Rinieri Davanzati giustifica invece la sua richiesta di elusione nei confronti dei crediti vantati a Spalato con una dichiarazione di sfiducia nei confronti della capacità della giustizia locale di difendere le sue ragioni contro i suoi debitori⁵¹.

L'eccessiva accuratezza che caratterizza il Campione del Davanzati risulta particolarmente utile in questa discussione, dal momento che egli appartiene ad un ramo della famiglia che risulta assente da Firenze da molti decenni⁵². Non potendo perciò beneficiare di riscontri, gli Ufficiali optano per il riconoscimento

di tutti gli incarichi portati in dichiarazione; l'unico debito ad essere scartato è quello ascritto ad un soggetto giuridico quale la «Commissaria» dei beni appartenuti a tal ser Chomele di Francesco da Spalato⁵³. Si tratta comunque di un trattamento straordinario che non trova riscontro negli altri esempi sopra citati, dove gli stessi bilanci aziendali finiscono per essere spesso ignorati dagli Ufficiali nella loro valutazione del patrimonio; qui possiamo ipotizzare che i magistrati abbiano tenuto conto del fatto che il Davanzati sarebbe stato ingiustamente gravato dall'onere fiscale senza poter beneficiare delle detrazioni previste per le obbligazioni di debito, dal momento che il contribuente non aveva più rapporti con la patria.

In un solo caso, quello del lanaioolo Pagolo Bucelli, ho potuto constatare la scelta del contribuente di provvedere a distinguere nettamente le stime contabili riferite all'impresa esercitata all'estero rispetto alle obbligazioni legate ad attività gestite privatamente durante il suo soggiorno a Venezia. In merito alla sua ragione, il Bucelli distingue tra crediti «buoni» e «chattivi», fornendo addirittura agli Ufficiali i dettagli necessari per limitarne il reddito fiscale nel computo del valsente⁵⁴. Seguono, distinte, le «sustanze e debitori si truova a Vinegia», evidentemente non ascritte alla ragione aziendale quanto piuttosto alle attività commerciali individuali ed alle spese ordinarie. La descrizione si fa in questo caso particolareggiata, con l'indicazione del nominativo, la ragione del credito o del debito, la stima finale. Le voci non contemplano solo interlocutori fiorentini ma anche diversi mercanti veneziani; si tratta ad ogni modo di poste relative all'esercizio dell'arte tessile, con crediti relativi alle vendite di panni di lana non ancora saldate ed agli incarichi riguardanti principalmente l'approvvigionamento di materie prime, come lana, guado ed altri tipi di tinture⁵⁵. Entrambi i bilanci, si noti, vengono messi a valsente.

Per quanto riguarda gli stipendi corrisposti ai dipendenti di aziende mercantili-bancarie, nessuno dei salariati del Banco Medici decide di darne comunicazione agli Ufficiali, nonostante tutti e tre denuncino il loro indebitamento nei confronti dei maggiori; il riferimento alla condizione salariale emerge indirettamente solamente nel Campione di Lotto di Tanino in funzione però del calcolo del valore fiscale attribuito al suo debito verso Cosimo e Lorenzo de' Medici⁵⁶. Esplicita è invece la menzione del salario avanzato da Bonsignore, fratello di Nicodemo Spinelli, ai tempi del suo impiego come dipendente della compagnia Alamanni di Venezia; l'intento dello Spinelli è quello di convincere gli Ufficiali a non tenere conto del credito, in quanto, secondo il contribuente, non si aveva speranza di vederselo pagare⁵⁷.

Sia i dipendenti del Banco Medici che gli speciali e gli altri mercanti residenti stabilmente a Venezia, in Puglia ed in Dalmazia, dovevano certamente aver contratto una serie di obbligazioni attive o passive che non figurano nelle loro portate. Iacopo di Albizzotto Guidi è l'unico ad informare gli Ufficiali del

possesto di 100 fiorini in moneta liquida, tranne poi omologarsi agli altri suoi concittadini nello screditare la capacità di pagamento dei propri debitori⁵⁸.

La preoccupazione di minimizzare o eludere del tutto gli affari mantenuti con interlocutori estranei al regime fiscale fiorentino rappresenta l'arma vincente del comportamento adottato dai contribuenti domiciliati all'estero. Gli Ufficiali non avrebbero mai potuto ottenere garanzie delle dichiarazioni riferite a mercanti stranieri, se non quando il rapporto fosse divenuto di dominio pubblico nell'ambiente mercantile fiorentino. È questa probabilmente la ragione per cui Lotto di Tanino non esita a citare due grossi crediti vantati nei confronti di due cittadini veneziani, proprio perché le ragioni dovevano essere note per la loro entità a una buona parte della comunità fiorentina della laguna⁵⁹. Giovanni di Adoardo Portinari, che vive ininterrottamente a Venezia dal 1384, riesce invece ad evadere tutte le obbligazioni che non interessano suoi concittadini⁶⁰. Resta esemplare in tal senso l'esempio fornito da Elio Conti a proposito della frode intentata da Niccolò Barbadoro, il quale cercò di evadere un credito di 10.162 fiorini dovuti a lui da un cittadino veneziano, Giovanni Teghiacci, confidando certamente sul fatto che gli Ufficiali non ne sarebbero mai venuti a conoscenza⁶¹.

Se la legge del catasto non forniva indicazioni precise sull'emersione delle attività economiche esercitate lontano dalla patria, è vero che in alcuni casi le lacune vengono sostituite da un'evasione completa di tutti i dati ad esse riferiti. Giovanni di Gualtieri Portinari, che di lì ad un anno avrebbe costituito una compagnia bancaria a Venezia assieme a Giovanni Panciaticchi, non fa riferimento ad alcun valore contabile, nonostante venga definito inequivocabilmente come setaiolo attivo a Venezia in una annotazione posta al fianco dell'elenco delle bocche⁶². Evadono certamente il fisco anche Tieri di Andrea e Iacopo di Albizzotto Guidi, a proposito dei quali abbiamo già citato documenti che ne provano l'esercizio della mercatura in laguna.

Abbiamo letto che lo speciale Stoldo Da Rabatta aveva basato la propria presentazione fiscale, caratterizzata da un reddito di attività valutato dagli Ufficiali in soli 200 fiorini, sulla perdita di una galea di sua proprietà e sul furto di beni per un valore complessivo di 500 ducati. La dichiarazione si riferisce certamente al sequestro operato dai pirati in un assalto avvenuto il 24 dicembre 1426, un episodio noto in tutti i suoi dettagli grazie a due documenti, l'uno notarile, l'altro giudiziario, entrambi conservati nell'archivio di Dubrovnik⁶³. La stima del danno ricevuto si avvicina in effetti a quanto dichiarato agli Ufficiali, se non fosse altro che il fiorentino si guarda bene dall'aggiungere che il giorno prima della partenza, lui stesso aveva provveduto a stipulare una polizza di assicurazione in caso di incendio o di attacco piratesco per un massimale di 300 ducati⁶⁴.

Conclusa la lettura delle portate presentate dai contribuenti, dieci nuclei familiari non erano stati trovati in grado di presentare un valsente attivo, tale da consentire agli Ufficiali l'attribuzione di un coefficiente fiscale sulla base della normativa ordinaria prevista dalla legge sul catasto; tra questi, uomini d'affari del calibro di Acorri Pigli, Antonio Gucci e Gaspare Bonciani⁶⁵. Se l'azione degli Ufficiali risultava indebolita dall'assenza di strumenti efficaci nella lotta contro l'evasione fiscale, essi potevano comunque fare leva sull'obbligo imposto ai contribuenti di arrivare ad un compromesso che garantisse l'attribuzione del coefficiente fiscale⁶⁶. Nell'impossibilità di adottare un criterio univoco per la valutazione dei redditi esteri, gli Ufficiali imboccarono la strada del riconoscimento della loro elusione nel caso in cui beni ed obbligazioni non avessero coinvolto, direttamente o indirettamente, altri cittadini sottoposti al regime fiscale fiorentino. L'unica eccezione riguardava le stime dei capitali derivanti dalle attività commerciali dichiarate, la cui genericità consentiva ad entrambe le parti maggiori margini di manovra in sede di composizione. Restavano comunque inalterate le sperequazioni dovute all'evasione⁶⁷. Per Francesco Cambi, risultato titolare di un patrimonio di soli 241 fiorini, l'evasione delle attività commerciali svolte in Dalmazia aveva determinato un valsente evidentemente inappropriato alla ricchezza ed alla fama della sua figura⁶⁸.

In assenza di valsente o nei contenziosi determinatisi tra le parti, le ragioni politiche suggerirono la condotta da adottare. L'unico ad essere esentato dal carico fiscale, con l'attribuzione dello status di «miserabile», fu il nucleo intestato a Gentile Boni, il cui indebitamento porterà il figlio Baldassarre ad essere incarcerato due anni più tardi⁶⁹. Constatando probabilmente il peso politico della figura in questione, gli Ufficiali scelsero invece di non procedere alla composizione dei coefficienti dei fratelli Bonciani, mentre per Agostino Cardinali l'esclusione fu adottata nonostante quest'ultimo fosse ancora privo di una seconda cittadinanza⁷⁰. L'assenza del nome del Cardinali dai repertori dei nominativi dei cittadini estratti per le cariche istituzionali della città di Firenze, ci conferma la sua estraniamento dalla patria, ma così non è invece per Gaspare Bonciani, il cui nome risulta comunque estratto nel 1435, sebbene l'assenza da Firenze ed il suo percorso personale lo avessero da tempo alienato dai destini della patria⁷¹.

Gli esempi qui proposti dimostrano come non sia così semplice riconoscere una corrispondenza tra il rispetto degli oneri fiscali e la volontà di mantenere i diritti civili in previsione di una elezione agli uffici intrinseci ed estrinseci dello stato. In effetti, la messa a catasto di coloro che avevano giocato sull'elusione e l'evasione dei redditi esteri la riduzione del proprio carico fiscale lascerebbe ipotizzare l'intenzione di questi ultimi di mantenere inalterati i propri diritti di partecipazione al regime. Nofri Velluti, sebbene non risultasse titolare di alcun bene tassabile e la sua stessa dichiarazione relativa all'attività commerciale esercitata a

Venezia fosse stata depennata, venne composto per un catasto di 10 soldi; Acorri Pigli, il cui reddito imponibile vede un passivo di 6.661 fiorini, 18 soldi ed 11 denari, si accorda invece per 15 soldi di catasto. Entrambi non prenderanno mai parte attiva alla vita pubblica della città di Firenze, caratteristica questa che contraddistingue del resto la maggior parte dei soggetti citati nel nostro censimento.

Venti capifamiglia dei ventinove qui presi in esame risultano infatti assenti dal repertorio delle tratte riferite all'elezione dei Tre Maggiori e dei consoli del sistema corporativo⁷². Il mancato interesse verso la carriera politica è confermato anche da un diffuso stato di indebitamento sia nei confronti del fisco che verso alcune importanti istituzioni cittadine quali l'Opera di Santa Maria del Fiore⁷³; se questi mercanti avessero curato con attenzione la propria iscrizione nei ruoli fiscali, essi si sarebbero certamente guardati bene dal risultare ineleggibili per il mancato pagamento delle prestanze. Naturalmente, non mancano i casi di coloro che si videro riconoscere al loro ritorno in patria il diritto di offrire il proprio contributo al regime politico. Lo speciale Stoldo Da Rabatta, al termine di un soggiorno di quasi venti anni nella città di Ragusa, fu eletto per tre volte nel giro di tre anni ad alcune delle più importanti cariche istituzionali⁷⁴. Al suo fianco troviamo esponenti di importanti famiglie del ceto mercantile fiorentino, per i quali l'estrazione torna però ad essere verificata solamente dopo il loro ritorno in patria⁷⁵; gli anni della loro elezione lasciano ipotizzare che la loro inclusione nelle «imborsazioni» effettuate dagli Accoppiatori fedeli al nuovo regime sia stata il frutto della loro adesione al partito mediceo⁷⁶. Tuttavia, si segnalano anche all'interno di questo gruppo dichiarazioni di ineleggibilità dovute al mancato pagamento degli oneri fiscali⁷⁷.

La verifica delle carriere istituzionali intraprese dai mercanti fiorentini residenti all'estero suggerisce quindi la tesi che l'elemento politico non dovesse costituire la ragione principale dell'iscrizione nei ruoli fiscali dei contribuenti domiciliati permanentemente all'estero. Neppure la sicurezza del mantenimento dei diritti di proprietà sui beni immobili detenuti in patria può essere assunta come valida spiegazione per la tenace resistenza manifestata da Agnolo Dati di fronte al rischio di essere cancellato dalla lista dei contribuenti; come lui, sono in molti a non godere più di quei beni immobili che torneranno a rappresentare, dal 1442, l'unico funzionale strumento di valutazione della ricchezza patrimoniale⁷⁸.

L'adeguamento fiscale ed il mantenimento dei diritti civili a Firenze dovevano perciò risultare essenziali per un altro scopo, ovvero il consolidamento delle attività commerciali e del consenso sociale al di fuori dei confini territoriali dello stato toscano. Il rapporto con la patria ed i concittadini costituiva infatti uno dei requisiti fondamentali per l'inserimento dei mercanti nelle città straniere, potendo essi beneficiare del supporto collettivo espresso dal network di fronte alle istituzioni locali; tale fiducia risultava quindi indispensabile per il successo delle proprie attività economiche⁷⁹.

In conclusione, questo contributo allo studio del problema dell'efficacia della rilevazione catastale nei confronti dei cittadini fiorentini domiciliati fuori dai confini del distretto, ha messo in evidenza come una larga parte della comunità mercantile fosse a conoscenza dei limiti strutturali che il nuovo regime fiscale portava inevitabilmente con sé. Lo prova innanzitutto la risposta consegnata agli Ufficiali da Gaspare Bonciani, il quale, dichiarando di non possedere alcun bene all'interno dello stato fiorentino, aveva individuato con chiarezza la norma legislativa su cui fare leva per eludere il pagamento di elevate quote di imposta. La consapevolezza dell'incapacità dei magistrati fiorentini di applicare un riscontro sui beni dichiarati all'estero, consentiva a questi contribuenti di evadere il fisco, approfittando dei molteplici veicoli di elusione offerti dagli stessi ufficiali comunali preposti al controllo delle dichiarazioni. Questo compromesso nasceva certamente dalla mancanza di «strumenti idonei» in grado di verificare l'attendibilità dei beni mobili dichiarati, col risultato che il trasferimento della responsabilità nella rilevazione fiscale, dall'arbitrio del vicinato ad una magistratura comunale, aveva finito per avvantaggiare proprio i mercanti che avevano trasferito capitali ed attività all'estero⁸⁰.

La bontà della rilevazione era quindi fundamentalmente lasciata alla buona fede dei contribuenti. Non è però questo il motivo per cui il catasto del 1427, una «esperienza del tutto nuova» per i cittadini fiorentini, si caratterizza per la dichiarazione di beni ed affari che spesso risultano estranei alle istruzioni impartite dalla legislazione agli Ufficiali⁸¹. In sede di compilazione del proprio conto patrimoniale, emergono infatti, con una certa frequenza, ipercorrettismi ed elusioni autoreferenziali. Una dichiarazione onesta, seppur sovrabbondante, avrebbe certamente aiutato il fisco a comporre un coefficiente catastale in grado di sopperire alle difficoltà riscontrate nella valutazione dello stato patrimoniale. Tali impedimenti consentivano ai contribuenti domiciliati nei centri urbani europei caratterizzati da una minore concentrazione di connazionali di godere di maggiori margini di evasione rispetto a quelli possibili in città a forte impatto toscano, come la Venezia di inizio Quattrocento. Viceversa, l'utilizzo della documentazione conservata negli archivi dalmati ha consentito di verificare quanto i patrimoni dei mercanti fiorentini nelle città costiere dell'Adriatico meridionale risultino sottostimati e lacunosi. I rischi derivanti dalla circolazione delle informazioni e dalla fama del contribuente in quei paesi dovevano dunque essere minori rispetto ai vantaggi derivati da un'evasione finalizzata ad approfittare di questa falla presente nell'ordinamento.

Alla base dell'impianto legislativo vi era infatti una sottovalutazione dell'incidenza delle ricchezze depositate dai cittadini fiorentini lontano dalla patria, in conformità con una prospettiva culturale che vedeva i guadagni ricavati dagli affari trattati sui mercati stranieri come la base per l'accrescimento delle attività indu-

striali e finanziarie della patria. In realtà, il percorso personale della maggior parte dei soggetti censiti dimostra come il benessere economico individuale fosse divenuto il cardine della loro attività economica. Il ritorno in patria non rappresenta più il coronamento della carriera sociale del mercante trasferitosi all'estero.

Il rispetto degli obblighi fiscali era quindi dovuto a ragioni di opportunismo, ed in parte ai timori emersi per la novità del sistema fiscale introdotto a Firenze nel 1427. Dietro il manifesto offerto dalla supplica di Agnolo Dati, vi è la volontà comune di non ricercare l'esenzione dal fisco giocando sull'ambiguità della propria condizione giuridica. La necessità di mantenere una buona reputazione anche nelle sale e nelle piazze della loro città di origine, bastò a spingere questi uomini d'affari a richiedere la composizione di un coefficiente fiscale che ne salvaguardasse l'onore di fronte al fisco. Si trattava di un'esigenza di natura politica rivolta non tanto alla prospettiva di una carriera istituzionale, quanto piuttosto alla solidarietà del contesto mercantile. Al contrario, i lanaioli pratesi operanti a Ragusa ricorsero collettivamente all'evasione dei loro affari d'oltremare, sapendo bene che nessuno avrebbe potuto farli emergere con chiarezza; a Livorno, le istituzioni si lamentavano con gli Ufficiali del Catasto per il fatto che molti si appellavano all'origine straniera per sfuggire alla tassazione³². Il pagamento delle tasse rientra così in un gioco politico predisposto per il successo nel mondo degli affari.

Tabella. 1: Repertorio dei contribuenti domiciliati all'estero nel 1427 e censiti in questo saggio.

Nominativo	Domicilio	Altre cittadinanze	Archivio Catasto, Campioni
1 Acorri di Geri Pigli, <i>mercante</i>	Venezia		68, c. 29v
2 Agnolo di Stagio Dati, <i>rigattiere</i>	Venezia	civis venetus de extra	79, c. 369v
3 Agostino di Giovanni Cardinali, <i>mercante</i>	Venezia		75, c. 411r
4 Antonio di Giorgio Gucci, <i>mercante</i>	Manfredonia		75, c. 411r
5 Filippo e Matteo di Niccoluccio Vinaccesi, <i>mercanti</i>	Venezia		79, c. 219v
6 Francesco di Domenico Spinelli, <i>mercante</i>	Venezia		72, c. 301r
7 Francesco di Filippo Cambi, <i>mercante</i>	Spalato	civis spalatinus (civis venetus de intus)	65, c. 155v
8 Gabriello di Alderotto Brunelleschi, <i>mercante</i>	Bari		(87, c. 633r) ¹
9 Gaspare e Marchionne di Bartolo Bonciani, <i>mercanti-banchieri</i>	Regnum	civis neapolitanus	74, c. 212v
10 Gentile di Baldassarre Boni, <i>mercante</i>	Venezia	civis venetus de intus	77, c. 74v
11 Giorgio di Giorgio Gucci, <i>mercante-banchiere</i>	Ragusa		75, c. 411v
12 Giovanni di Adovardo Portinari, socio-direttore filiale Banco Medici	Venezia		81, c. 112r
13 Giovanni di Antonio Del Ricco, <i>speciale</i>	Ragusa		64, c. 290r
14 Giovanni di Cenni Ugolini, <i>lanaiolo</i>	Venezia		66, c. 73v
15 Giovanni di Gualtieri Portinari, <i>setaiolo</i>	Venezia		81, c. 485v
16 Iacopo di Albizzotto Guidi, <i>mercante</i>	Venezia	civis venetus de intus	75, c. 431r
17 Iacopo di Ticcio di Andrea, <i>mercante</i>	Venezia		75, c. 320v
18 Lorenzo di Attaviano, <i>mercante</i>	Trani		81, c. 438r
19 Lotto di Tanino da Scarperia, vicedirettore filiale Banco Medici	Venezia		81, c. 289r

Nominativo	Domicilio	Altre cittadinanze	Archivio Catasto, Campioni
20 Niccolò di Bartolomeo Ringhiadori, <i>mercante</i>	Venezia		83, c. 31v
21 Niccolò di Amerigo Zati, <i>mercante</i>	Venezia		73, c. 183v
22 Nicodemo di Leonardo Spinelli, <i>speciale</i>	Venezia	civis venetus de extra	72, c. 83v
23 Nofri di Salvestro Velluti, <i>stracciavendolo</i>	Venezia	civis venetus de extra	65, c. 399r
24 Pagolo di Domenico Guasconi, <i>fattore Banco Medici</i>	Venezia		78, c. 645r
25 Pagolo di Santi Bucelli, <i>lanaiolo</i>	Venezia		69, c. 220r
26 Pietro di Giovanni Fighineldi, <i>mercante</i>	Venezia	civis venetus de extra	80, c. 594r
27 Rinieri di Piero Davanzati, <i>mercante</i>	Spalato (Venezia)	civis spalatinus (venetus de intus)	64, c. 179v
28 Stoldo di Goro Da Rabatta, <i>speciale</i>	Ragusa	civis ragusinus	79, c. 579r
29 Tieri di Andrea, <i>mercante</i>	Venezia	civis venetus de extra	75, c. 294r

¹ Il campione relativo alla portata di Gabriello Brunelleschi è sopravvissuto nella copia redatta per l'archivio del Monte delle Graticole, sottoserie *Copie del Catasto*.

Tabella 2: Dichiarazioni relative alle attività commerciali svolte all'estero.

Nominativo	Domicilio	Ragione	Descrizione
1 Agnolo Dati	Venezia	Bottega di rigattiere (azienda individuale) ¹	«Trovami in merchatantia in una bottega fo di mercato a Vinegia, e' debitori abbattuti i creditori, si dice fiorini 300»
2 Antonio Gucci	Manfredonia	Azienda individuale (commercio panni di lana)	«Trovassi in Manfredonia oltre a panni e masserizie per suo uso in questo suo traficho fiorini 200 o circa»
3 Filippo e Matteo Vinaccesi	Venezia	Compagnia commerciale (seta)	«per traficho di seta 1.744 fiorini»
4 Francesco Cambi	Spalato	Compagnia commerciale: Francesco Cambi & co.	«Giovanni di Francesco [...] e ser Marino d'Allegretto per la ragion di Spalato devono dare fiorini 2.019, soldi 6, denari 3»
5 Giovanni di A. Portinari	Venezia	Compagnia bancaria: Cosimo e Lorenzo de' Medici & co. in Venezia	«Dice poi che tiene una compagnia che ha sede in Vinegia e che valuta di utili 900 fiorini»
6 Giovanni Del Ricco	Ragusa	Bottega delle spezie: <i>Giovanni Del Ricco & co.</i> ²	«Dice àvere a Raugia tra mercantie et altro 1.650 fiorini»
7 Lorenzo di Attaviano	Trani	Compagnia commerciale: Darzano di Cola, Pelacano & co.	«Trovassi in una chompagnia fé in Trani ch'è chompagnia di Darzano di Chola e [...] Pelachano, citadini di Trani, nella quale s'itende detto Lorenzo duchati mille [...]. Fiorini 1.000»
8 Niccolò Ringhiadori	Venezia	Azienda individuale (commercio panni di lana)	«per panni 2.000 fiorini»
9 Nicodemo Spinelli	Venezia	Bottega delle spezie: <i>Luigi de'Recoverati & co.</i> ³	«Trovassi il detto Nichodemo in sulla bottega di Luigi [...] e compagni al'esercizio dele ispezie fiorini 1.236, soldi 4, denari 6»

Nominativo	Domicilio	Ragione	Descrizione
10 Nofri Velluti	Venezia	Bottega di straccivendolo: <i>Francesco Trevisan, Nofri Velluti & co.</i> ⁴	«Trovasi fare una bottega di stracceria in Vinegia in chompagnia di Francesco di Lorenzo Trevixano con suo corpo à ducati 600. Fiorini 654»
11 Stoldo Da Rabatta	Ragusa	Bottega delle spezie: <i>Giovanni Del Ricco & co.</i>	«E simile dicie detto Stoldo si truova a Raugia e fa bottega di speciale e àvvi poca robba perché e'fu persa una ghalea e fugli tolto ducati 500 [...] Fiorini 200»

¹ CIVES, *Agnolo del fu Stasio* 1427/05/11.

² Il contratto societario della bottega degli speciali Giovanni Del Ricco e Stoldo Da Rabatta è conservato in DAD, *Debita Notariae*, 13, c. 77v.

³ Ph. Jacks, W. Caferro, *The Spinelli of Florence* cit., pp. 31-32.

⁴ CIVES, *Velluti Nofrio del fu Silbestro* 1419/12/28.

Note

¹ Il catasto fiorentino del 1427 è stato oggetto di uno studio statistico ed interpretativo della sua documentazione grazie all'opera di un folto gruppo di ricercatori coordinati da David Herlihy e Chistiane Klapisch-Zuber. Il loro lavoro resta ancora oggi il punto di riferimento imprescindibile per tutte le ricerche dirette all'esame di questa fonte documentaria. Per l'edizione italiana del loro volume, vedi: D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie. Uno studio sul catasto fiorentino del 1427*, Bologna, il Mulino, 1988. A questo, vanno certamente aggiunti i due precedenti lavori di Elio Conti: *I catasti agrari della repubblica fiorentina e il catasto particellare toscano (secoli XIV-XIX)*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1966; *L'imposta diretta a Firenze nel Quattrocento: 1427-1494*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 1984. Più recente, segnalò anche: G. Ciappelli, *Il cittadino fiorentino e il fisco alla fine del Trecento e nel corso del Quattrocento: uno studio di due casi*, «Società e storia», XLVI (1989), pp. 823-872. Sull'importanza dei prelievi fiscali per la politica militare fiorentina: A. Molho, *Florentine Public Finances in the Early Renaissance, 1400-1433*, Cambridge, Harvard University Press, 1971.

² Molho riporta a questo proposito l'affermazione di Niccolò Macchiavelli, secondo il quale il catasto aveva rivoluzionato il rapporto tra cittadinanza e fisco, «avendola pertanto a distribuire la legge e non gli uomini», A. Molho, *Florentine Public Finances* cit., p. 83.

³ E. Conti, *L'imposta diretta* cit., pp. 122-123.

⁴ Frodi che comunque non erano assenti nelle stesse dichiarazioni relative al valore ed alle rendite dei beni immobili; E. Conti, *I catasti agrari* cit., pp. 48-63.

⁵ D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., pp. 93-94. Sul debito pubblico e l'istituzione dei Monti, A. Molho, *Florentine Public Finances* cit., pp. 63-74.

⁶ R. De Roover, *Il Banco Medici*, ed. it., Firenze, La Nuova Italia, 1970, p. 108; S. Tognetti, *Da Figline a Firenze: ascesa economica e politica della famiglia Serristori (secoli XIV-XVI)*, Firenze, Opus libri, 2003, p. 69.

⁷ D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., p. 95.

⁸ Per un confronto con la successiva «tassa dei traffichi» del 1451, vedi: A. Molho, *The Florentine "tassa dei traffichi" of 1451*, «Studies in the Renaissance», XVII (1970), pp. 92-96.

⁹ R.A. Goldthwaite, *The Economy of Renaissance Florence*, Baltimore, John Hopkins University, 2009, pp. 38-202, capitoli intitolati *The Network* e *The shifting geography of commerce*. Lo stesso volume offre una bibliografia approfondita ed aggiornata degli studi pubblicati sul tema delle comunità di mercanti fiorentini attive all'estero.

¹⁰ D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., pp. 351-353.

¹¹ E. Conti, *L'imposta diretta* cit., pp. 122-123.

¹² D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., pp. 192-193.

¹³ Oltre alla filiale veneziana del Banco Medici, per la quale sono ricorso al già citato lavoro svolto da Raymond De Roover, sono stati esaminati i Campioni di Agnolo di Zanobi Gaddi (Archivio di Stato di Firenze, d'ora in poi ASF, *Monte del Comune*, Copie del Catasto, 87, c. 11r.), Giovanni di Bartolomeo Panciatichi (ASF, *Catasto*, 79, c. 118v.), Taddeo di Zanobi Gaddi (ASF, *Catasto*, 79, c. 616r.), Tommaso di Giacomino di Goccio (ASF, *Catasto*, 77, c. 190r.).

¹⁴ Il database *Online Catasto of 1427* edito a cura di D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, R. Burr Litchfield e A. Molho, è disponibile online all'indirizzo <www.stg.brown.edu/projects/catasto/overview.html>. La banca dati CIVES, edita a cura di R. C. Mueller, è invece disponibile all'indirizzo <www.civesveneciarum.net>.

¹⁵ Agnolo Dati, Agostino Cardinali, Filippo Vinaccesi, Giorgio Gucci, Giovanni Del Ricco, Giovanni di Gualtieri Portinari, Iacopo Guidi, Niccolò Ringhiadori, Nofri Velluti, Pietro Fighineldi, Stoldo Da Rabatta. In alcuni casi, il riferimento al domicilio estero è

stato copiato dagli Ufficiali nella sezione dedicata al numero delle «bocche» piuttosto che nella intestazione della dichiarazione.

¹⁶ Il ritorno in patria al momento del catasto può essere certamente ipotizzato per Acorri Pigli, Giovanni Ugolini e Pagolo Bucelli, i quali fanno riferimento nelle loro dichiarazioni alla passata chiusura delle loro ragioni economiche veneziane. I tre sono attestati frequentemente nel notarile veneziano tra il 1410 ed il 1422; alcuni esempi in: Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Cancellaria inferiore*, 226-227, Angeletto di Andreuccio da Bologna, 4/11/1411, 3/09/1413, 16/09/1419, 21/02/1421, 3/04/1422.

¹⁷ ASV, *Cancellaria inferiore*, 95, Francesco Del Ghibellino, 15/05/1427, 2/09/1428; 4/02/1429. Anche i fratelli Uberto e Giuliano sono definiti «habitatores Venetiis» in un documento del 1429; ivi, 2/03/1429.

¹⁸ Ivi, alla data.

¹⁹ R.C. Mueller, *The Venetian Money Market; Banks, Panics and the Public Debt, 1200-1500*, Baltimore, John Hopkins Press, 1997, p. 277.

²⁰ G. Iadanza, *Un fiorentino alla corte di Giovanna II di Angiò-Durazzo: Gaspare Bonciani*, «Archivio Storico per le Province Napoletane», LXXII (1952), pp. 1-29.

²¹ Marchionne Bonciani risulta residente nel gennaio 1427 a Barletta, il 26 maggio a Lucera, il 21 giugno a Nocera, dove è ancora domiciliato nel 1432; P. Pinelli, *Il Carteggio Marcovaldi (1401-1437) nell' Archivio di Stato di Prato*, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Direzione Generale per gli Archivi, 2006, pp. 237, 298-301.

²² G. Franceschini, *Guidantonio da Montefeltro Gran Conestabile del Regno*, «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», XLIX (1952), p. 128. Un documento notarile del 1419 vede il Brunelleschi portare a termine una vendita di grano con il mercante raguseo Iacopo Cotrugli, Državni Arhiv u Dubrovniku (Archivio di Stato di Dubrovnik, d'ora in poi DAD), *Debita Notariae*, 13, c. 135r.

²³ Sulla comunità pratese di Ragusa, vedi il mio recente *Mercanti fiorentini e artigiani pratesi a Ragusa (Dubrovnik) nel XV secolo*, in L. Tanzini, S. Tognetti (a cura di), «Mercatura è arte». *Uomini d'affari toscani in Europa e nel Mediterraneo tardo medievale*, Roma, Viella, 2011, pp. 95-112. I lanaioli pratesi citano nelle loro portate solamente le ragioni precedenti la loro partenza per la Dalmazia; per la segnatura dei Campioni, vedi: ASF, *Catasto*, 175, cc. 58r., 141r., 170r.; 176, cc. 369v., 371v., 384r., 525v., 571v., 589v.

²⁴ Per i beneficiari della cittadinanza veneziana, vedi le voci della già citata banca dati CIVES. Il ramo Chiarini della famiglia Davanzati godeva invece della cittadinanza spalatina fin dal 1397, come leggiamo in un atto riguardante Bartolomeo di Chiarino, zio del Rinieri presente nel nostro censimento; *Codex Diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae*, XVIII, a cura di T. Smiciklas, Zagreb, Jugoslavenska Akademija Znanosti I Umjetnosti, 1990, pp. 183-184. Su Francesco Cambi: I. Pederin, *Appunti e notizie su Spalato nel Quattrocento*, «Studi Veneziani», XXI (1991), p. 355. Il 28 aprile 1425, Stoldo Da Rabatta ottenne la cittadinanza ragusea dopo che il governo di Ragusa lo aveva obbligato a richiedere tale privilegio per poter continuare a commerciare con le stesse esenzioni godute dagli altri cittadini; DAD, *Acta Consilii Minoris*, 3, cc. 171v., 217r.; *Acta Consilii Maioris*, 3, c. 70r.; ricordo infine che il Senato di Venezia riconobbe, con la dedizione di Spalato nel 1420, l'equiparazione automatica dei cittadini spalatini ai «cives veneti de intus»; R. C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza nella Venezia medievale*, Roma, Viella, 2010, pp. 169-171.

²⁵ Luca Molà mette in evidenza questo aspetto nella sua interpretazione dei documenti inerenti la comunità lucchese di Venezia a proposito del possesso della doppia cittadinanza; L. Molà, *La comunità dei lucchesi a Venezia: immigrazione e industria della seta nel tardo Medioevo*, Venezia, Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 1994, pp. 67-68. Sulle specificità giuridiche della cittadinanza veneziana, R.C. Mueller, *Immigrazione e cittadinanza cit.*, pp. 17-59.

²⁶ CIVES, *Nicodemo di Spinello 1432/09/07*.

²⁷ «Richardavi il decto Taddeo che in su sopradetti denari contanti tutti perché dice esser cittadino veneziano perché là nacque si truova avere la gravezza perciò dice duchati 30 e ogni mese al presente dice pagha duchati 1 ½ per cento, che ssono duchati 45 al mese infino ora preghovi che vuy abbiate più buono righuardo». L'assunzione automatica della cittadinanza veneziana era dovuta al fatto che suo padre, Zanobi, aveva richiesto ed ottenuto questo privilegio nel 1384; CIVES, (*Gaddi Zanobi di Taddeo del fu Taddeo 1384/09/24*). Nella sua portata autografa, la supplica si fa più esplicita: «per Dio, fatemi di ciò lo sbattito ragionevele, perché a due tormenti in questo modo in veruna maniera potrei soffrire»; ASF, *Catasto*, 55, c. 883v.; sui fratelli Agnolo e Taddeo di Zanobi Gaddi, vedi anche R.C. Mueller, *Mercanti e imprenditori fiorentini a Venezia nel tardo medioevo*, «Società e Storia», LV (1992), pp. 9-10.

²⁸ CIVES, *Angelo del fu Stasio 1427/05/11*. A norma di legge, il Dati non avrebbe avuto motivo di preoccuparsi di un'eventuale esclusione dai ruoli fiscali, in quanto la sua dichiarazione riporta il possesso di titoli di debito pubblico del valore complessivo di 1.100 fiorini.

²⁹ R.C. Mueller, *Mercanti e imprenditori fiorentini* cit., p. 10, nota 36.

³⁰ D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., pp. 86-93.

³¹ «Spende l'anno in pigione di chasa che tiene in Vinegia****» (Agostino Cardinali); «Giovanni Foscharini da Vinegia per una ragione della casa teneano di uso fiorini 28, soldi 10» (Francesco Spinelli); «Tiene a pigione una chasa in Trani da Darzano di Chola [...] ducati 25. Fiorini 357» (Lorenzo di Attaviano); «44 fiorini l'anno» (Niccolò Ringhiadori); «Dice tiene una chasa a pigione in Vinegia che la chosta ducati 20 l'anno. Fiorini 300» (Tieri di Andrea).

³² DAD, *Diversa Cancellariae*, 42, c. 144r.; 44, c. 73r.; 45, c. 14v.

³³ «E in più si truova una sua possessione in Mestre, fuori di Vinegia, con una fornacie di stima di ducati 50».

³⁴ «Dice à parte a Vinegia in su una navetta picciola per ducati 150. Fiorini 150» (Tieri di Andrea); «Truovasi il terzo di una nave vecchia di valuta di duchati CXX veneziani, che detta nave è disfatta e pensano rovinare. Fiorini 60» (Stoldo Da Rabatta).

³⁵ La proprietà della galea, del valore di 2.218 perperi e 3 grossi ragusei, era stata divisa in tre parti, due delle quali spettavano al fiorentino ed il restante terzo al mercante raguseo Iacopo Atri; DAD, *Diversa Notariae*, 15, c. 13v.

³⁶ D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., p. 99.

³⁷ Così fanno Iacopo di Albizzotto Guidi, Lotto di Tanino, Nofri Velluti e Rinieri Davanzati.

³⁸ E. Conti, *L'imposta diretta* cit., p. 141.

³⁹ R. De Roover, *Il Banco Medici* cit., p. 349.

⁴⁰ Ivi, p. 338. L'autore porta l'esempio del comportamento adottato da Cosimo de' Medici e dal socio Francesco Inghirami in occasione del catasto del 1457-1458, quando i due concordarono rispettivamente la denuncia di una quota di capitale in 5.600 e 400 fiorini, sottostimando palesemente il valore reale dell'investimento. Un'operazione simile è stata messa in evidenza da Sergio Tognetti a proposito della denuncia del corpo d'impresa del Banco Cambini nella tassa dei traffichi del 1451; S. Tognetti, *Il banco Cambini: affari e mercati di una compagnia mercantile-bancaria nella Firenze del XV secolo*, Firenze, Olschki, 1999, p. 79.

⁴¹ R. De Roover, *Il Banco Medici* cit., p. 107.

⁴² Nella stessa forma, ritroviamo nel Campione di Nicodemo Spinelli i riferimenti alla disciolta compagnia commerciale tenuta a Mantova dai fratelli Bonsignore e Cipriano, dove quest'ultimo lamentava di non aver ancora ottenuto ragione della sua parte: «Soleva dire la chompagnia da Mantova in me Cipriano e ebi dire in Bonsignore di Leonardo e fratelli e restai avere in sul conto [...] fiorini 1.500». Sulla compagnia mantovana degli Spinelli, Ph. Jacks, W. Caferro, *The Spinelli of Florence. Fortunes of a Renaissance Merchant Family*, University Park, PA, Penn State University Press, 2011, p. 30.

⁴³ La società a cui si fa riferimento è la compagnia costituita nel 1414 a Venezia e denominata Luigi di Manetto Davanzati & Palla di Nofri Strozzi; S. Tognetti, *Gli affari di Messer Palla (e di suo padre Nofri). Imprenditoria e mecenatismo nella Firenze del primo Rinascimento*, «Annali di Storia di Firenze», IV (2009), pp. 30, 86. Nel Campione di Tieri di Andrea leggiamo: «Deve dare poi ogni anno per 3 rate a Palla Strozzi fiorini 35 contati in tutto 105 fiorini». Per la stessa ragione, Antonio di Giorgio Gucci è obbligato «per la chomanda data» in fiorini 2.000, con patto di pagare 25 fiorini l'anno finché il Gucci resterà in vita. Gli Ufficiali valutano l'incarico del Gucci in 75 fiorini, tenendo conto del pagamento di tre rate.

⁴⁴ «Tommaso di Giachomino e chompari di Vinegia deono avere da mme, per ragione di più sechurtà fatte per me in Vinegia in più tempi chome prestamente vi posso mostrare per lire 288 di grossi, e' quali tenghono per me infra chambi da più persone che montano lire 288 di grossi [...]. Fiorini 3.160».

⁴⁵ ASF, *Catasto*, 2, 5 luglio 1427; E. Conti, *L'imposta diretta* cit., p. 142.

⁴⁶ Ad esempio, agli inizi della nota dei creditori della ragione di Venezia di Acorri Pigli: «53 creditori che'l primo à nome Tornabuoni di Firenze».

⁴⁷ Acorri Pigli dichiara crediti per un valore complessivo di 22.236 fiorini, ridotti fiscalmente dagli Ufficiali a 15.236 per le richieste fatte dal contribuente di tenere conto dell'impossibilità di arrivare alla soluzione di una parte di essi. Per centro, i 22.376 fiorini dichiarati tra gli incarichi della ragione veneziana risultano essere stati conteggiati interamente in sede di composizione.

⁴⁸ Nella intestazione della posta relativa alla sua compagnia veneziana, leggiamo: «In sulla compagnia di Vinegia chon Domenicho di Tommaso di Francesco della Vaccha da Firenze, la quale chompania chominciò a dì 26 di marzo prossimo passato 1427, per mio chorpo dichati tremila, cioè lire trecento di grossi [...]. Fiorini 3.240». Il bilancio della «ragione vecchia di Vinegia» riporta un monte crediti di 1.916 lire di grossi veneziani, 25 soldi e 4 denari ad un tasso di cambio del 3%, ed un conto debitori di 1.917 lire di grossi, 10 soldi e 8 denari ad un tasso del 13%.

⁴⁹ «Dicie si truova a Raugia per suo essercizio dovere avere da più persone fiorini mille o circha. Dicie ne chrede ne ritragha fiorini 500. Fiorini 500». Sull'attività mercantile-bancaria del Gucci a Ragusa, vedi B. Krekić, *I creditori italiani a Ragusa e il commercio balcanico dal XIII al XV secolo*, in R.S. Lopez et al., *L'alba della banca. Le origini del sistema bancario europeo tra Medioevo ed età Moderna*, Bari, Dedalo, 1984, pp. 279-280.

⁵⁰ «Una ragione chon Pagolo Bucielli in Vinegia [...] fiorini 32»; «A Filippo e Nanni Vinaccesi fiorini 82, e'quali istanno a Vinegia [...]. Fiorini 82».

⁵¹ «Dice che suo avolo Bernardo, che morì a Spalato, deve avere più denari da più persone a Spalato, ma non le stima e non le rende perché non crede abbiano valore [...]. E più dice che per alchuni si dubita che dette sentenzie, essendo date a Spalato, possa avere efetto. E se mai meritasse alchuna chosa, dice lo notificherà al nostro uficio».

⁵² Il ramo Chiarini della famiglia Davanzati risulta residente a Spalato dal 1360; G. Praga, *Testi volgari spalatini del trecento*, «Atti della società dalmata di storia patria», II (1927), pp. 69-71.

⁵³ «Incarichi da dare a più persone: monna Zanobia di Bartolomeo di Piero Chiarini e donna di Francesco di Bartolo Cambi: fiorini 11, lire 2. f. 11 s. 10 - Alessandro di Bartolo da Sassoferato, cittadino veneziano, abita a Spalato: fiorini 110, f. 110 - Chomissaria di ser Chomele di Francesco da Spalato, delo quale il sopradetto Bernardo mio avolo fu chomessario [...]: fiorini 110. - Antonio di Piero, merciaio, per resto duchati, ciò vagliano: fiorini 132. f. 132 - Dicie della balia, per una promessa fecie per Andrea d'Alessandro di Michel da Vinegia: fiorini 46. f. 46 - Federigho de' Ricci e compagni, ritagliatori: fiorini 3, lire 2, soldi 19. f. 3, s.14, dn. 9 - Zanobi [...], speciale: fiorini 4, lire 2. f. 8, s. 16 - Luigi di Michele da Vinegia: fiorini 8, lire. 3, soldi 4. f. 8, s. 16 - Andrea di Michele sopradetto: fiorini 2, soldi 16. f. 2, s. 16».

⁵⁴ «Debitori stima buoni: Truovasi in Vinegia una ragione propria deve avere da più suoi debitori [...] fiorini 430. [...] Debitori del detto stima chattivi: [...] E debe avere in

Vinegia da più persone debiti molto vecchi circha di lire 300 di duchati di Vinegia e' quali dicie stima pochi e che gli darebe detta a chi gle volesse per fiorini 30. Non li nomina [...]»

⁵⁵ Il saldo finale del conto debitori-creditori di Venezia vede un totale di 5.786 fiorini e 6 soldi per i crediti, e 5.365 fiorini e 16 soldi per gli incarichi.

⁵⁶ Lotto dichiara nella sua portata che Cosimo e Lorenzo de' Medici devono avere da lui 250 ducati veneziani, dai quali deve però essere detratto il suo salario; secondo quanto definito da una sentenza del 25 marzo 1424, il primo risulta ancora debitore per 50 fiorini. Giovanni Portinari percepiva in qualità di direttore di azienda un salario annuo di 150 fiorini, mentre gli stipendi dei dipendenti varivano tra i 40 e gli 80 fiorini; R. De Roover, *Il Banco Medici* cit., pp. 65, 346.

⁵⁷ Bonsignore è attestato come fattore e procuratore degli Alamanni nel 1417 e nel 1419; ASV, *Cancellaria inferiore*, Angeletto di Andreuccio, 227, 5/10/1417; 228, 1/06/1419.

⁵⁸ «Dice si truova chontanti fiorini 100. Dice à avere da più suoi debitori falliti e malpaghanti che nollì stima fiorini *** [...]. Dice à debito chol Chomune tutte le graveze da 20 anni in qua fiorini ***. Dice che Matteo Ceretani ragiona avere da llui, ché n' à sentenza, fiorini 400».

⁵⁹ «Andrea Polo da Vinegia, speciale: 25 ducati. Fiorini 65; Alessandro di Baldo, è a Spalato, àgli fatto termine 6 anni: ducati 150; fiorini 100».

⁶⁰ Ritroviamo citati nel conto degli incarichi del Portinari: Domenico di Francesco Spinelli, Nicodemo Spinelli, Giannozzo ed Antonio degli Alberti, Ludovico di Piero di Bonaventura, Niccolò di Iacopo di Andrea, Tommaso di Giacomino.

⁶¹ E. Conti, *L' imposta diretta* cit., p. 149. Il Barbadoro, vistosi probabilmente in pericolo di sanzione, aggiunse successivamente una postilla alla sua portata per richiedere che vi venisse aggiunto il reddito mancante.

⁶² Sulla compagnia Panciatichi & Portinari, ivi, p. 345.

⁶³ DAD, *Diversa Notariae*, 15, c. 52v.; *Lamenta de foris*, 7, c. 156v.

⁶⁴ Il crimine si era verificato nel porto di San Nicola sull'isola di Corfù durante il viaggio di ritorno di una spedizione che il Da Rabatta aveva compiuto in prima persona «in Romania» per commerciare a titolo personale e per conto dei patrizi ragusei Marino Giorgi, Pietro Prodanello e Simone Sorgo. Secondo la denuncia presentata due mesi più tardi, i responsabili erano stati individuati nel capitano siracusano Giovanni Filangeri ed il suo equipaggio, i quali avevano sequestrato beni ed imbarcazione per un danno nei confronti del fiorentino di 520 ducati. Dall'assenza di note in calce al testo della denuncia, non sembra che l'iniziativa giudiziaria abbia portato ad un risarcimento nei suoi confronti.

⁶⁵ Gli altri sono: Agostino Cardinali, Gabriello Brunelleschi, Gentile Boni, Iacopo Guidi, Nofri Velluti, Stoldo Da Rabatta, Tieri di Andrea.

⁶⁶ In sede di composizione, quando il valsente dichiarato risultava annullato dalle detrazioni e dalle elusioni accordate dagli Ufficiali, il coefficiente catastale veniva determinato sulla base del numero delle braccia attive e di quei beni che sfuggivano all'imposta diretta. I 'composti' perdevano la capacità di modificare la propria aliquota durante i tre anni di validità della rilevazione catastale, D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., p. 103.

⁶⁷ Nelle rilevazioni catastali successive, il patteggiamento tra gli Ufficiali ed i contribuenti supererà l'accordo sul valore del valsente, estendendosi alla valutazione del valore fiscale del corpo d'impresa e degli utili di esercizio; S. Tognetti, *Il banco Cambini* cit., p. 56. La pratica della composizione si consolidò dalla metà del secolo nell'attribuzione ai magistrati della facoltà di esprimere un giudizio insindacabile sui redditi più facilmente occultabili, quali capitali liquidi ed attività professionali; E. Conti, *I catasti agrari* cit., p. 65.

⁶⁸ Sulla molteplicità degli interessi mercantili e bancari mossi dal Cambi e dai suoi familiari a Spalato, vedi il già citato: I. Pederin, *Appunti e notizie* cit.

⁶⁹ R. De Roover, *Il Banco Medici* cit., pp. 59-60. Gentile fu tra i soci del banco fondato nel 1397 da Giovanni di Bicci de' Medici, prima di esserne però estromesso pochi mesi dopo la sua costituzione. La dichiarazione compilata nella sua portata del 1427, poche settimane prima della sua morte, ci offre solamente la menzione di un debito considerevole nei confronti di Palla di Nofri Strozzi per il quale la famiglia aveva proceduto ad impegnare le masserizie di casa.

⁷⁰ Il campione di Agostino di Giovanni Cardinali riporta solamente la citazione dei seguenti incarichi, tutti ascrivibili al contesto veneziano anche per ciò che riguarda i suoi creditori fiorentini: Tommaso di Giacomino & co., fiorini 1.750; Rede di Lorenzo di Francesco, fiorini 25; Nanni da Charlone, speciale in Vinegia, fiorini 32; Sindaci di Luigi Davanzati (non conteggiati).

⁷¹ Vedi la banca dati *Online Tratte of Office Holders 1282-1532* (d'ora in poi, *Tratte*), disponibile online all'indirizzo <<http://www.stg.brown.edu/projects/tratte>>. In seguito alla tratta del 1435, decaduta per la sua assenza da Firenze, il nome di Gaspare Bonciani ritorna negli scrutini dei Tre Maggiori e del Tribunale della Mercanzia nel 1437 ed il 1439, quando risulta già deceduto; *Tratte, Gaspare di Bartolo/Bartolomeo Bonciani*.

⁷² Questi i nominativi riscontrati nell'indice del database citato nella nota precedente alle seguenti voci: *Antonio di Giorgio Gucci, Francesco di Domenico Spinelli, Francesco di Filippo Cambi, Gaspare di Bartolo Bonciani, Giovanni di Averardo Portinari* (estratto nel 1437 e nel 1439, quando già defunto), *Giovanni di Cenni Ugolini, Giovanni di Gualtieri Portinari, Niccolò di Amerigo Zati, Stoldo di Goro Da Rabatta*.

⁷³ Oltre al caso già citato della famiglia di Gentile Boni, riferimenti all'indebitamento nei confronti dell'erario sono rintracciabili nelle portate di Paolo Bucelli, Iacopo di Albizzotto Guidi, Lorenzo di Attaviano e Tieri di Andrea. Il database digitale *Gli anni della cupola 1417-1436*, a cura dell'Opera di Santa Maria del Fiore e disponibile online all'indirizzo <<http://www.operaduomo.firenze.it/cupola/>>, riporta alcuni documenti relativi allo stato di indebitamento di Gabriello Brunelleschi, Paolo Bucelli, Stoldo Da Rabatta e dei loro familiari, per somme dovute all'Opera stessa; vedi i seguenti documenti: o0201070b.011c (02/03/1417), o0201076.013va (06/09/1419), o0201078.030vc (23/05/1421)ok così la numerazione dei documenti?.

⁷⁴ *Tratte, Stoldo di Goro di Michele Da Rabatta*. Stoldo risulta estratto nel 1437 come Gonfaloniere di Compagnia, nel 1439 come Priore, e nel 1440 tra i Buonuomini.

⁷⁵ Ad eccezione del caso già citato della estrazione del Bonciani, nessuno degli altri otto cittadini presenti nel repertorio delle *Tratte* risulta segnalato come inleggibile a causa della sua lontananza dalla patria. A parte la tratta del 1428 che vede indicato il nome di Antonio Gucci per il Priorato, le altre attestazioni risultano tutte successive al 1434: Francesco Spinelli (1434, Buonuomini), Francesco Cambi (1435, Gonfaloniere di Compagnia), Giovanni di Averardo Portinari (1437, Buonuomini), Giovanni di Cenni Ugolini (1435, Arte della lana), Giovanni di Gualtieri Portinari (1434, Arte della lana), Niccolò Zati (1441, Gonfaloniere di Compagnia), Stoldo Da Rabatta (1437, Gonfaloniere di Compagnia); *Tratte*, alla voce.

⁷⁶ Sull'utilizzo delle prerogative istituzionali degli Accoppiatori nel consolidamento del regime mediceo, vedi N. Rubinstein, *Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494)*, nuova ed. a cura di G. Ciappelli, Milano, RCS Libri, 1999, pp. 3-70. L'adesione di questi soggetti al partito mediceo è confermata dal fatto che le tratte dei Tre Maggiori per gli anni 1434-1440 furono effettuate 'a mano' dagli stessi Accoppiatori nominati al momento del ritorno di Cosimo e Lorenzo de' Medici in patria; *ivi*, pp. 15-23.

⁷⁷ È questo il caso di Antonio Gucci (dichiarato «in speculo» nel 1428), Francesco Cambi (nel 1435 e nel 1449), Giovanni Ugolini (nel 1440 e nel 1446) e Niccolò Zati (nel 1441); *Tratte*, alla voce.

⁷⁸ E. Conti, *I catasti agrari* cit., p. 24; D. Herlihy, Ch. Klapisch-Zuber, *I toscani e le loro famiglie* cit., pp. 61-62.

⁷⁹ Sul rapporto tra economia ed onore nella caratterizzazione del network mercantile fiorentino: J. Padgett, P.D. McLean, *Economic Credit and Elite Transformation in Renaissance Florence*, 2006, <http://opensiuc.lib.siu.edu/pn_wp/9/>.

⁸⁰ E. Conti, *I catasti agrari* cit., pp. 64-65.

⁸¹ H. Hoshino, *Per la storia dell'Arte della Lana in Firenze nel Trecento e nel Quattrocento: un riesame*, «Annuario dell'Istituto Giapponese di Cultura», X (1972-1973), p. 65.

⁸² J. Padgett, P.D. McLean, *Economic Credit* cit., p. 205.